

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco  
Dott. Riccardo Canu  
Dott. Elena Zanon  
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432/502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
http://www.studiodemarco.it

Udine, .../06/2011

**Oggetto: Comunicazione dei lavoratori notturni e di quelli impiegati in processi produttivi in serie (o a catena)**

Circolare numero: 019/2011000/2011

---

## In breve

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alle linee a catena e i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto possono chiedere una riduzione di 3 anni dei requisiti necessari per accedere alla pensione.

Volendo esemplificare: I lavoratori impiegati in tali attività usuranti, nel 2013 potranno accedere alla pensione a 58 anni anziché a 61 e potranno far valere il requisito di età + anzianità contributiva con somma pari a 94 anziché 97 per il diritto alla pensione e così di seguito per gli anni a venire la riduzione opererà sulla normativa vigente tempo per tempo.

Il datore di lavoro deve comunicare annualmente in via telematica alla Direzione Provinciale del Lavoro e agli Istituti previdenziali l'esecuzione di lavoro notturno continuativo a turni. Entro il 30 settembre 2011 andrà inviato in via telematica il modello LAV-NOT riferito ai lavoratori che hanno effettuato lavoro notturno nel 2010.

Il datore di lavoro che impieghi lavoratori all'interno di un processo produttivo in serie (o a catena) deve – entro 30 giorni dall'inizio delle lavorazioni – dare comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro e agli Istituti previdenziali. In sede di prima applicazione tale comunicazione va effettuata entro il 31 luglio 2011 inviando in via telematica il modello LAV-US.

## Approfondimento

Il D.Lgs. n.67/2011, entrato in vigore il 26 maggio 2011, contiene disposizioni per agevolare il pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti i quali possono chiedere una riduzione di 3 anni dei requisiti necessari per accedere alla pensione. Allo scopo di individuare i dipendenti interessati sono stati introdotti nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro. In particolare:

1. il datore di lavoro, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come di seguito definiti, deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l'esecuzione di **lavoro notturno svolto in modo continuativo** o compreso in regolari turni periodici;
2. il datore di lavoro che svolge le **lavorazioni in serie (o a catena)** così come di seguito definite è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione è sanzionato in via amministrativa (da 500 euro a 1.500 euro). Le sanzioni sono suscettibili di diffida.

1) Per quanto attiene all'esecuzione di **lavoro notturno continuativo a turni** valgono le seguenti definizioni:

- lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
- periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino;
- lavoratori notturni: i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione dal 1° luglio 2009. Inoltre sono considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

2) Per quanto attiene ai **lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie (o a catena)** valgono le seguenti considerazioni:

Si deve trattare di lavoratori *"impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità"*.

In aggiunta a quanto appena evidenziato il decreto:

- restringe il campo di applicazione unicamente ad alcune voci di tariffa Inail (indicate di seguito);
- fa espresso riferimento a lavorazioni *"cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile"*: si tratta delle ipotesi di cottimo obbligatorio, relative ai casi in cui, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione;
- esclude dal novero delle mansioni che danno diritto al beneficio quelle di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, non previste dalla legge di delega.

#### Voci di Tariffa:

**1462** – Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti.

**2197** – Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.

**6322** – Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico.

**6411** – Costruzione di autoveicoli e di rimorchi.

**6581** – Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento.

**6582** – Elettrodomestici.

**6590** – Altri strumenti ed apparecchi.

**8210** – Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.

**8230** – Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Almeno in linea teorica l'identificazione dei **lavoratori considerati notturni**, pur non agevole, dovrebbe essere possibile, pertanto invitiamo le aziende che hanno impiegato nel 2010 lavoratori notturni secondo le definizioni della norma ad individuarli in modo da essere pronti per effettuare la comunicazione telematica al **30 settembre 2011** con il modello LAV-NOT (il cui formato non è ancora disponibile).

Indubbiamente – stante la genericità della definizione normativa – risulta molto più complicato individuare i lavoratori impegnati all'interno di un **processo produttivo in serie (o a catena)**. In realtà, l'applicazione esclusiva ai settori nei quali si applicano particolari voci di tariffa Inail, restringe di molto il campo di applicazione. Inoltre il riferimento al cottimo obbligatorio restringe ulteriormente il campo di applicazione in quanto obbliga alla comunicazione le sole aziende – peraltro molto rare – che applicano questa particolare forma di pagamento.

Questo Studio non ha notizia di aziende che retribuiscono i propri dipendenti con il sistema del cottimo obbligatorio (ex art.2100 cod.civ.) in ogni caso le aziende che applicano le voci di tariffa Inail indicate verranno direttamente contattate per escludere l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica al **31 luglio 2011** con il modello LAV-US.

Infine, per completezza, si specifica che i lavoratori impiegati in attività usuranti interessati dall'agevolazione pensionistica sono i seguenti:

- lavoratori che svolgono lavoro notturno continuativo a turni (interessati dalla comunicazione annuale);
- lavoratori impegnati all'interno di un processo produttivo in serie o a catena (interessati dalla comunicazione in scadenza al 25 giugno ovvero, in prospettiva, dalla comunicazione entro 30 giorni dall'inizio delle lavorazioni);
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
- lavoratori che svolgono attività ritenute usuranti in quanto tali ovvero:
  - "lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
  - "lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  - "lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  - "lavori in cassoni ad aria compressa";
  - "lavori svolti dai palombari";
  - "lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  - "lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  - "lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  - "lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Facciamo riserva di tornare sull'argomento non appena verranno diramate ulteriori istruzioni.